

Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma

D.P.G.P. 22-5-1991 n. 10-40/Leg.

Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento".

Publicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 20 agosto 1991, n. 36.

D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. ⁽¹⁾.

Regolamento di attuazione della [legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23](#) concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento".

[\(1\)](#) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 20 agosto 1991, n. 36.

Art. 1

Oggetto.

1. Il presente regolamento detta le norme di attuazione della [legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23](#), di seguito denominata «legge» e concerne la disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento, di seguito denominata "Provincia".

Capo I

Dei contratti

Art. 2

Ambito di applicazione.

1. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 2 e 54, comma 2, della legge la Giunta provinciale individua le agenzie e gli enti pubblici funzionali della Provincia in relazione alle disposizioni recate dagli articoli 67 ed 81 della [legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7](#).

2. La Giunta provinciale individua altresì le aziende della Provincia fra le entità di produzione di beni e servizi prive di personalità giuridica, istituite

con legge.

Art. 3

Anticipazioni.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36, comma 6, della legge, in relazione al prezzo contrattuale d'acquisto, al valore di permuta di beni immobili, nonché a quello di costituzione di diritti reali di godimento, possono essere corrisposte alle controparti, ad avvenuta stipulazione dei relativi contratti e ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge, anticipazioni di importo non superiore all'ammontare delle imposte dalle stesse dovute.
 2. Il pagamento in acconto delle spese inerenti le prestazioni d'opera intellettuale di cui all'articolo 6, comma 4, della legge, è disposto in sede di conferimento dell'incarico nei limiti delle tariffe professionali e degli usi, ovvero, in mancanza, nei limiti dell'ammontare delle spese analiticamente dimostrabili per l'espletamento delle prestazioni stesse.
 3. I capitolati speciali d'oneri possono prevedere anticipazioni di importo superiore a quanto stabilito dal comma 1 in relazione a particolari categorie di beni e servizi motivatamente individuati, di volta in volta, dalla Giunta provinciale.
-
-

Art. 4

Cauzione e penale.

1. La misura della cauzione imposta dalla Provincia ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge, è commisurata di volta in volta in ragione dell'entità del danno che potrebbe derivare alla Provincia da inadempimento della controparte ed è fissata in una percentuale del corrispettivo.
2. La cauzione può essere prestata in numerario, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.
3. Per le cauzioni in numerario le relative somme sono depositate presso il tesoriere della Provincia. Possono essere costituite anche mediante deposito presso il tesoriere di libretti di risparmio al portatore non vincolati.
4. I titoli di Stato o garantiti dallo Stato sono depositati anche mediante subdeposito presso il tesoriere della Provincia e sono valutati al 90% del

valore nominale.

5. Le fideiussioni bancarie sono rilasciate da aziende di credito abilitate.

6. Le polizze fideiussorie sono rilasciate dalle compagnie di assicurazione abilitate a prestare garanzie nei confronti dello Stato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

7. Allo svincolo o alla restituzione della cauzione si provvede previo assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali sulla base del nullaosta rilasciato dal dirigente del servizio cui compete la gestione del relativo contratto.

8. La cauzione di cui è disposto l'incameramento ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge è introitata fra le entrate del bilancio provinciale previo realizzo dei mezzi costituiti in garanzia ovvero esperimento dell'azione a carico del fideiubente.

Art. 5

Clausola compromissoria.

1. Le controversie inerenti l'interpretazione ed esecuzione dei contratti la cui risoluzione è devoluta ad arbitri dai capitolati generali o speciali o dai contratti stessi sono sottoposte ad un collegio arbitrale composto da non più di cinque membri scelti, con esclusione del presidente, per metà dalla Provincia e per metà dalla controparte.

2. Il presidente è nominato d'intesa tra le parti ed in caso di disaccordo dal presidente del tribunale del foro competente.

3. Gli arbitri di nomina della Provincia sono scelti tra esperti anche esterni e funzionari preposti alla materia.

4. Per quanto non disposto dal presente regolamento, dai capitolati e dai contratti si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato.

Art. 6

Repertorio.

1. Nel repertorio unico dell'attività contrattuale della Provincia sono annotati

gli estremi dei contratti stipulati in forma pubblica amministrativa, dei processi verbali di aggiudicazione quando si procede tramite gara, delle scritture private autenticate, nonché di ogni altro soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi delle disposizioni concernenti l'imposto di registro.

2. Il repertorio deve indicare la data e il luogo dell'atto o dell'autenticazione, le generalità e il domicilio o residenza delle parti, la natura e il contenuto dell'atto, il corrispettivo pattuito, nonché ogni altro elemento richiesto dalle norme statali in materia di repertoriazione degli atti.

3. Le annotazioni nel repertorio sono effettuate anche con sistemi meccanografici giorno per giorno, secondo le modalità recate dall'articolo 1219 del codice civile.

4. Gli originali degli atti indicati nel repertorio sono conservati presso il servizio affari generali.

Art. 7

Ufficiale rogante.

1. L'ufficiale rogante adempie i compiti attribuitigli dall'articolo 16 della legge nel rispetto delle disposizioni previste per l'esercizio delle funzioni notarili.

2. L'ufficiale rogante è autorizzato a svolgere funzioni anche fuori dai limiti del territorio provinciale laddove si renda necessario in relazione agli interessi dell'amministrazione provinciale.

Art. 8

Licitazione privata.

1. Gli avvisi delle gare da esperire con il metodo della licitazione privata devono riportare l'indicazione dei luogo e dei mezzi della loro pubblicazione.

2. Le richieste di invito a partecipare alla gara devono pervenire alla struttura provinciale indicata nell'avviso entro il termine ivi fissato che non potrà essere inferiore a quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso stesso. Entro tale termine i soggetti richiedenti possono regolarizzare o completare la loro documentazione.

3. Il termine entro il quale l'amministrazione deve procedere agli inviti è fissato dalla struttura competente in un tempo compreso tra i sessanta ed i

novanta giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso.

4. La competente struttura, ricevute le domande di partecipazione, propone alla Giunta provinciale o al suo delegato i soggetti che, in possesso dei requisiti richiesti, possono essere inviati alla gara indicando per gli altri i motivi della loro esclusione, provvede altresì a trasmettere le lettere di invito entro il termine di cui al comma 3.

5. Le lettere di invito redatte a termini dell'articolo 18, comma 7, della legge, prevedono le modalità di presentazione dell'offerta ed in particolare l'indicazione degli estremi da riportare all'esterno del plico, nonché la documentazione che il plico deve contenere.

Art. 9

Aggiudicazione nella licitazione privata.

1. All'aggiudicazione delle gare mediante il sistema di cui all'articolo 18, comma 12, lettera a), della legge, si procede nel modo seguente. Nel giorno e ora stabiliti il presidente di gara, con l'assistenza dell'ufficiale rogante e dei testimoni, in seduta aperta al pubblico, provvede all'apertura dei plichi pervenuti, alla verifica della regolarità della documentazione presentata, all'apertura delle buste contenenti le offerte e all'esame della regolarità delle stesse in relazione a quanto previsto dal bando di gara, nonché all'aggiudicazione del contratto al soggetto che ha offerto il ribasso più elevato.

2. All'aggiudicazione delle gare mediante il sistema di cui all'articolo 18, comma 12, lettera b), della legge, si procede nel modo seguente. Nel giorno e ora stabiliti il presidente di gara, con l'assistenza dell'ufficiale rogante e dei testimoni, in seduta aperta al pubblico, provvede all'apertura dei plichi pervenuti, alla verifica della regolarità della documentazione presentata, all'apertura delle buste contenenti le offerte e all'esame della regolarità delle stesse in relazione a quanto previsto dal bando di gara, all'apertura della scheda segreta scelta mediante estrazione del corrispondente numero, alla lettura ad alta voce dei limiti di minimo e massimo ribasso riportati nella scheda stessa, all'esclusione dalla gara delle offerte rispettivamente inferiori o superiori a detti limiti, nonché all'effettuazione nella media delle offerte rimaste in gara. L'aggiudicazione del contratto ha luogo in favore del soggetto che ha presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che più si avvicina o per difetto o per eccesso alla media delle offerte rimaste in gara. Nel caso in cui le offerte ammesse siano due, l'aggiudicazione è effettuata a favore del soggetto che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione. In caso di equidistanza l'aggiudicazione viene fatta a favore del soggetto che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione. Quando sia rimasta in gara una sola offerta, compresa nei limiti indicati nella suddetta scheda segreta, l'aggiudicazione avviene in

favore della predetta unica offerta rimasta in gara. La scheda segreta è estratta a sorte dal presidente di gara fra una terna di schede segrete predisposte separatamente da tre dirigenti della Provincia competenti in materia i cui servizi o dipartimenti sono indicati nella deliberazione a contrarre. Le schede segrete, chiuse in buste sigillate, controfirmate sui lembi e numerate da uno a tre, contengono i limiti di minimo e massimo ribasso che le offerte non devono oltrepassare. Il limite di massimo ribasso deve superare quello di minimo di almeno il 5% del prezzo posto a base di gara.

3. All'aggiudicazione delle gare mediante il sistema di cui all'articolo 18, comma 12, lettera c), della legge, si procede nel modo seguente. Nel giorno e ora stabiliti il presidente di gara, con l'assistenza dell'ufficiale rogante e dei testimoni, in seduta aperta al pubblico, provvede all'apertura dei plichi pervenuti, alla verifica della regolarità della documentazione presentata, all'apertura delle buste contenenti le offerte e all'esame della regolarità delle stesse in relazione a quanto previsto dal bando di gara, nonché alla formazione di una graduatoria tra le offerte ammesse. Tra le offerte ammesse sono mediate tra loro quelle che presentano i maggiori ribassi, in ragione del 50% di tutte le offerte se in numero complessivo pari, e del 50% arrotondato all'unità superiore, se in numero complessivo dispari. L'aggiudicazione del contratto ha luogo in favore del soggetto che ha presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che più si avvicina per difetto alla media risultante dalla procedura sopra specificata. Nel caso in cui le offerte ammesse siano due, l'aggiudicazione è effettuata a favore del soggetto che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione. Se viene ammessa una sola offerta tra quelle di più partecipanti, l'aggiudicazione è fatta a favore della suddetta unica offerta ammessa.

4. Qualora, in relazione ai metodi di scelta di cui ai commi precedenti, l'offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procede ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

5. All'aggiudicazione delle gare mediante il sistema di cui all'articolo 18, comma 12, lettera d), della legge, si procede nel modo seguente. Nel giorno e ora stabiliti il presidente di gara, con l'assistenza dell'ufficiale rogante e dei testimoni, in seduta aperta al pubblico, provvede all'apertura dei plichi pervenuti, alla verifica della regolarità della documentazione presentata, all'apertura delle buste contenenti le offerte e all'esame della regolarità delle stesse in relazione a quanto previsto dal bando di gara e ne dispone la trasmissione alla struttura provinciale competente. Tale struttura, in relazione al peso percentuale o numerico attribuito nel capitolo d'oneri e nel bando di gara a ciascuno degli elementi di cui all'articolo 18, comma 12, lettera d), della legge, provvede alla comparazione degli elementi di ogni singola offerta predisponendo una graduatoria che trasmette al presidente di gara, il quale dispone l'aggiudicazione del contratto al soggetto che ha presentato l'offerta giudicata più vantaggiosa, in apposita seduta nella quale l'ufficiale rogante redige verbale di aggiudicazione.

6. All'aggiudicazione delle gare mediante il sistema di cui all'articolo 18,

comma 13, delle legge si procede nel modo seguente. Nel giorno e ora stabiliti il presidente di gara, con l'assistenza dell'ufficiale rogante e dei testimoni, in seduta aperta al pubblico, provvede all'apertura dei plichi pervenuti, alla verifica della regolarità della documentazione presentata, all'apertura delle buste contenenti le offerte e all'esame della regolarità delle stesse in relazione a quanto previsto dal bando di gara, nonché all'aggiudicazione del contratto al soggetto che ha offerto il prezzo più alto in aumento rispetto al prezzo base.

7. Dell'avvenuta aggiudicazione della gara a termini dell'articolo 18 della legge, l'ufficiale rogante da comunicazione al soggetto aggiudicatario invitandolo alla sottoscrizione del contratto ovvero, qualora l'aggiudicazione tenga luogo a tutti gli effetti della stipulazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'ufficiale rogante provvede altresì a dare comunicazione dell'esito della gara a tutti i partecipanti.

Art. 10

Asta pubblica.

1. Gli avvisi d'asta riportano l'indicazione dei luoghi e dei mezzi della loro pubblicazione. L'espletamento della gara non può avere luogo prima di quindici giorni dalla avvenuta pubblicazione.

2. Il bando di gara prevede le modalità di presentazione delle offerte ed in particolare l'indicazione degli estremi da riportare all'esterno del plico, nonché la documentazione che il plico deve contenere.

3. All'aggiudicazione delle gare si procede nel modo seguente. Nel giorno e ora stabiliti il presidente di gara con l'assistenza dell'ufficiale rogante e dei testimoni, in seduta aperta al pubblico, constatata la regolarità della pubblicazione dell'avviso d'asta, provvede all'apertura dei plichi pervenuti, alla verifica della regolarità della documentazione, all'apertura e alla verifica delle offerte, nonché all'aggiudicazione del contratto al soggetto che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione.

4. Qualora l'offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o più concorrenti, il presidente procede nella stessa adunanza ad una gara fra gli stessi e il contratto viene aggiudicato al miglior offerente. Ove nessuno di coloro che hanno fatto offerte uguale sia presente o se presenti, gli stessi non vogliono migliorare l'offerta si procede ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

Art. 11*Processo verbale.*

1. Per tutte le licitazioni e le aste viene redatto dall'ufficiale rogante un apposito processo verbale nel quale vengono descritte tutte le operazioni di svolgimento delle singole gare.

2. I testimoni vengono scelti, in numero di due, dall'ufficiale rogante, possibilmente tra i dipendenti della Provincia, e partecipano all'intera procedura delle licitazioni e delle aste, allo scopo di attestare la veridicità e la completezza di quanto dichiarato nel processo verbale.

Art. 12*Appalto concorso.*

1. In riferimento al disposto dell'articolo 20, comma 3, della legge, al procedimento di gara si applicano, in quanto compatibili, anche le disposizioni del presente regolamento relative alla licitazione privata.

Art. 13*Confronto concorrenziale nella trattativa priva.*

1. Qualora debba procedersi ad un confronto concorrenziale ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge, la struttura competente per materia invia alle ditte prescelte apposito capitolato speciale recante la quantità dei beni o servizi, gli elementi tecnici atti ad individuare l'oggetto della richiesta, nonché ogni altra condizione ritenuta opportuna al fine di garantire la corretta esecuzione del contratto.

2. Per la presentazione dell'offerta il partecipante dovrà utilizzare esclusivamente apposita busta, trasmessa unitamente alla richiesta di offerta, sulla quale sono indicati il giorno di scadenza e gli elementi per l'individuazione dell'oggetto a cui il confronto concorrenziale si riferisce.

3. Scaduto il termine di presentazione, le buste contenenti le offerte vengono aperte alla presenza del responsabile della struttura coadiuvato da due funzionari che procedono all'apposizione, su ogni foglio dei documenti trasmessi, del timbro della struttura e della data di apertura, alla

controfirma dei documenti medesimi, nonché alla stesura di apposito verbale.

4. La struttura competente procede poi ad un esame comparativo di ordine tecnico-economico per la scelta del contraente alle condizioni più vantaggiose per l'amministrazione.

4-bis. In alternativa a quanto previsto dal presente articolo, il confronto concorrenziale ai sensi dell'articolo 21, comma 5, può essere esperito con le procedure telematiche disciplinate dal capo I-bis, nei limiti ivi previsti ⁽²⁾.

⁽²⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 26 luglio 2004, n. 9-19/Leg e abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.P. 16 febbraio 2006, n. 3-56/Leg.

Art. 14

Commissione per gli acquisti.

1. La commissione per gli acquisti, di cui all'articolo 22 della legge, è costituita dalla Giunta provinciale presso il servizio patrimonio e demanio.
2. È convocata dal presidente senza formalità e decide a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da personale del servizio patrimonio e demanio scelto di volta in volta dal presidente della commissione.

Art. 15

Commissione di collaudo.

1. La commissione di collaudo prevista dall'articolo 31 della legge è nominata dalla Giunta provinciale ed è presieduta dal componente all'uopo designato dalla stessa.
2. Essa opera con la presenza di tutti i suoi componenti e decide all'unanimità.
3. La commissione redige apposito verbale nel quale sono illustrate le modalità assunte per l'espletamento delle operazioni di collaudo volte ad accertare la corrispondenza delle prestazioni al contratto.

Art. 16

Spese in economia.

1. Le singole spese di cui all'articolo 32, comma 1, della legge, sono disposte dalla struttura competente per materia nei limiti dei programmi approvati dalla Giunta provinciale. Alla stipula e alla sottoscrizione degli atti negoziali, ivi compresi i buoni d'ordine, provvede il dirigente. Tali funzioni possono essere delegate dal dirigente a direttori o funzionari della struttura competente inquadrati in una categoria non inferiore a C, livello evoluto. Ciascun dirigente definisce le modalità organizzative idonee a garantire il rispetto dei limiti di spesa previsti nei medesimi programmi approvati ⁽³⁾.
2. I pagamenti sono effettuati previa attestazione della regolare esecuzione della prestazione, resa da parte di un funzionario della struttura competente.
3. Per le spese che importino manutenzioni e riparazioni di beni mobili ed immobili l'esecuzione può essere disposta con il sistema dell'amministrazione diretta, ovvero con il cottimo fiduciario o con sistema misto nei limiti di somma e secondo le modalità operative stabiliti dalla Giunta provinciale per ciascuna specie di spesa.

⁽³⁾ Comma modificato dal [D.P.G.P. 13 gennaio 2003, n. 2-123/Leg.](#)

Art. 17

Pubblicità nell'alienazione di beni immobili.

1. Ai fini dell'alienazione di beni immobili a trattativa privata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 della legge, si procede alla pubblicazione dell'avviso di vendita all'albo della Provincia per almeno quindici giorni consecutivi, nonché su due quotidiani aventi particolare diffusione nella provincia di Trento, qualora l'importo del contratto sia superiore a lire 50 milioni.
 2. L'avviso contiene una dettagliata descrizione dei beni, l'individuazione catastale e tavolare, la situazione giuridica, nonché le condizioni di vendita.
-

[Capo I-bis

Procedure telematiche per lo svolgimento del confronto concorrenziale nella trattativa privata ⁽⁴⁾

Art. 17-bis

Oggetto e ambito di applicazione.

1. Questo capo disciplina lo svolgimento del confronto concorrenziale previsto dall'articolo 21, comma 5, della legge con riguardo alle procedure di scelta del contraente attraverso sistemi automatizzati. La disciplina recata da questo capo è applicabile unicamente nel caso di approvvigionamento di beni e di servizi il cui valore di stima non superi l'importo indicato all'articolo 21, comma 2, lettera h), della legge.

2. Gli enti funzionali della Provincia, gli enti locali e le loro aziende o istituzioni possono avvalersi del sistema telematico e del gestore del sistema individuati dalla Provincia, previa verifica della compatibilità tecnica e organizzativa da parte di quest'ultima. Resta ferma per gli enti locali la possibilità di disciplinare con proprio regolamento le procedure telematiche di acquisto nel rispetto della vigente legislazione.

3. Rimane altresì ferma la possibilità per la Provincia e per gli enti previsti dal comma 2, di effettuare gli approvvigionamenti di beni e servizi aderendo alle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della [legge 23 dicembre 1999, n. 488 ^{\(5\)}](#).] ⁽⁶⁾

⁽⁴⁾ Capo inserito dall'articolo 2, comma 1, del D.P.P. 26 luglio 2004, n. 9-19/Leg.

⁽⁵⁾ Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, del D.P.P. 26 luglio 2004, n. 9-19/Leg.

⁽⁶⁾ Capo I-bis e art. 17-bis abrogati dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 16 febbraio 2006, n. 3-56/Leg.

Art. 17-ter

Sistema telematico e gestore del sistema.

[1. Il sistema telematico e le procedure telematiche di acquisto assicurano la parità di condizioni dei partecipanti al confronto concorrenziale, nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure.

2. La conduzione tecnico-informatica del sistema è affidata ad un gestore del sistema. Il gestore del sistema provvede alla sicurezza informatica, logica e fisica del sistema stesso, rivestendo il ruolo di amministratore di sistema, ed

è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dalla normativa vigente in tema di sicurezza del trattamento dei dati personali (7).] (8)

(7) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, del D.P.P. 26 luglio 2004, n. 9-19/Leg.

(8) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 16 febbraio 2006, n. 3-56/Leg.

Art. 17-quater

Elenco telematico dei fornitori.

[1. Per i fini del presente capo l'amministrazione istituisce un elenco telematico dei fornitori tra i quali l'amministrazione medesima sceglie i partecipanti al confronto concorrenziale con procedure telematiche. L'elenco dei fornitori è suddiviso per categoria merceologica.

2. Le imprese possono richiedere di essere inserite nell'elenco telematico dei fornitori compilando, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, una scheda identificativa ed una dichiarazione che attesti il possesso della capacità giuridica, tecnica e commerciale prevista dalle norme vigenti. Prima della scadenza del termine di validità delle autocertificazioni rese ai sensi del presente comma, i fornitori sono invitati a riconfermare la sussistenza dei requisiti necessari per la registrazione.

3. Può essere chiamato a partecipare ad una procedura telematica un fornitore che ha chiesto di essere registrato nell'elenco almeno tre giorni prima del termine fissato per l'inizio delle procedure di negoziazione.

4. Sono escluse dall'elenco fornitori le imprese che:

a) si siano rese responsabili di gravi inadempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione;

b) si siano rese responsabili di dichiarazioni false;

c) abbiano presentato offerte in relazione a gare i cui bandi o capitolati richiedevano requisiti tecnico-economici non posseduti dall'offerente;

d) abbiano cessato di possedere uno o più requisiti richiesti per la registrazione al momento di una verifica formale;

e) non abbiano confermato l'offerta in sede di aggiudicazione della gara;

f) per almeno tre gare consecutive relative alle categorie merceologiche per

le quali sono iscritte, e per le quali abbiano ricevuto richiesta d'offerta, non abbiano presentato alcuna offerta.

5. Ai fornitori esclusi dall'elenco telematico dei fornitori è data comunicazione a mezzo di posta elettronica; il fornitore può chiedere la riammissione all'elenco telematico decorsi sei mesi dall'esclusione. Nei casi previsti dall'articolo 23 della legge, la riammissione nell'elenco è disposta secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

6. Possono essere sospese dall'elenco telematico dei fornitori, tramite comunicazione all'interessato a mezzo di posta elettronica, le imprese che non abbiano tempestivamente comunicato le variazioni intervenute in relazione ai dati forniti in sede di registrazione all'elenco. Il periodo di sospensione ha termine nel momento in cui l'impresa comunica le variazioni intervenute [\(9\)](#).] [\(10\)](#)

[\(9\)](#) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, del D.P.P. 26 luglio 2004, n. 9-19/Leg.

[\(10\)](#) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 16 febbraio 2006, n. 3-56/Leg.

Art. 17-quinquies

Svolgimento delle procedure telematiche.

[1. Alle imprese iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 17-quater, scelte dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge, è inviato, a mezzo posta elettronica, un invito ad offrire contenente, in particolare, l'avvio e le modalità di svolgimento della procedura di gara e le modalità per l'inoltro dell'offerta.

2. Il contraente è individuato tra gli offerenti sulla base di uno dei seguenti criteri:

a) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel caso in cui sia necessario assicurare un'indispensabile qualità dei prodotti anche attraverso l'analisi di campioni, al fine di rispettare il principio del rapporto prezzo/qualità, valutabile in base agli elementi stabiliti di volta in volta nell'invito ad offrire, indicati nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita. In tali ipotesi, ai fini della valutazione, l'amministrazione può avvalersi di un'apposita commissione;

b) il prezzo più basso, utilizzando a scelta il sistema dell'unica offerta o delle offerte con rilanci al ribasso. In quest'ultimo caso i rilanci al ribasso potranno essere effettuati fino alla scadenza del termine previsto nell'invito ad offrire.

3. Resta ferma la facoltà dell'amministrazione di sospendere o di rinviare la negoziazione qualora nel corso della stessa si siano verificate anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al sito, ovvero che impediscano agli stessi di formulare le loro offerte. L'amministrazione può inoltre annullare l'intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del sistema tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica. Di tali facoltà l'amministrazione dà espressamente conto nell'invito ad offrire.

4. All'impresa che ha formulato l'offerta migliore è provvisoriamente aggiudicato il contratto. Di tale aggiudicazione provvisoria è inviata all'impresa stessa conferma mediante posta elettronica.

5. L'impresa aggiudicataria è tenuta a confermare la propria offerta, entro il termine indicato nell'invito ad offrire, mediante l'invio della stessa su supporto cartaceo ovvero con modalità telematica confermata con idoneo strumento di sottoscrizione secondo la vigente disciplina in materia [\(11\)](#).] [\(12\)](#)

[\(11\)](#) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, del D.P.P. 26 luglio 2004, n. 9-19/Leg.

[\(12\)](#) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 16 febbraio 2006, n. 3-56/Leg.

Art. 17-sexies

Rinvio.

[1. Per quanto non espressamente disposto dal presente capo si applica alle procedure telematiche, in quanto compatibile, la vigente disciplina provinciale in materia di attività contrattuale [\(13\)](#).] [\(14\)](#)

[\(13\)](#) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, del D.P.P. 26 luglio 2004, n. 9-19/Leg.

[\(14\)](#) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 16 febbraio 2006, n. 3-56/Leg.

Capo II

Dei beni

Art. 18

Concessioni sui beni provinciali.

1. In relazione alle varie tipologie e caratteristiche dei beni la Giunta provinciale utilizza criteri uniformi nel rilascio delle concessioni.
2. Fermo restando quanto diversamente stabilito dall'articolo 43, comma 6 della legge e da leggi speciali, l'ammontare del canone è determinato sulla base dei valori correnti di mercato su proposta della struttura competente.
3. L'espressione "soggetto pubblico" di cui all'art. 43, comma 6, della legge, deve intendersi riferibile anche agli organismi di diritto pubblico, alle imprese pubbliche e alle associazioni tra soggetti pubblici, come definiti dalla normativa comunitaria [\(15\)](#).
4. La determinazione della misura del canone ricognitorio e l'esonero dalla cauzione sono disposti sulla base di criteri, definiti dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dal comma 4 dell'art. 43 della legge, volti ad assicurare una equilibrata considerazione dei fini istituzionali dei soggetti pubblici, delle diverse tipologie d'uso dei beni, delle finalità sociali delle attività connesse ai suddetti usi [\(16\)](#).

[\(15\)](#) Comma aggiunto dal [D.P.G.P. 14 maggio 2003, n. 8-129/Leg.](#)

[\(16\)](#) Comma aggiunto dal [D.P.G.P. 14 maggio 2003, n. 8-129/Leg.](#)

Art. 19

Inventari.

1. Ai fini dell'inventariazione dei beni il servizio patrimonio e demanio controlla la correttezza degli acquisti e delle forniture e attribuisce a ciascun bene un numero di riferimento secondo classificazioni merceologiche e/o di utilizzo.
2. Gli inventari dei beni sono tenuti di norma con tecniche informatiche, mediante specifici programmi applicativi, che comportano registrazioni in tempo reale delle variazioni nella consistenza dei beni medesimi.
3. L'iscrizione dei beni immobili negli inventari è effettuata a nome della Provincia in base alle classificazioni previste dall'articolo 40 della legge e ad eventuali ulteriori criteri in funzione della specifica destinazione e/o utilizzazione dei singoli beni, previa notifica del decreto di intavolazione degli stessi.

Art. 20

Consegnatari.

1. La consegna dei beni è disposta dal servizio patrimonio e demanio sulla base di appositi buoni di carico che il consegnatario sottoscrive di volta in volta.
 2. Lo scarico dei beni ha luogo su proposta del consegnatario mediante sottoscrizione da parte di quest'ultimo e del dirigente il servizio patrimonio e demanio del relativo buono di scarico previa indicazione dell'eventuale nuova destinazione dei beni ed indicazione dello stato d'uso.
 3. Quando avviene la sostituzione nella persona del consegnatario il dirigente il servizio patrimonio e demanio provvede ad effettuare la consegna dei beni con le modalità di cui al comma 1 con riferimento a tutti i beni assegnati in uso alla relativa struttura. A tal fine il servizio per il personale e le altre strutture competenti sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al servizio patrimonio e demanio degli avvicendamenti dei responsabili delle strutture.
 4. I consegnatari sono tenuti a vigilare sulla corretta conservazione e utilizzazione dei beni e ne sono responsabili nei confronti dell'amministrazione.
-
-

Art. 21

Ricognizione periodica dei beni.

1. Il servizio patrimonio e demanio provvede, alla fine di ogni esercizio finanziario, alla verifica della situazione patrimoniale di ciascuna struttura al fine di accertare la rispondenza dei beni assegnati alle rilevazioni di inventario e alle competenze istituzionali a ciascuna struttura attribuite.
2. Contemporaneamente provvede, per quanto concerne gli edifici, alla verifica dei valori di inventario, anche ai fini della predisposizione e aggiornamento del conto generale del patrimonio.
3. L'aggiornamento di cui al comma 2 viene effettuato alla chiusura di ciascun esercizio finanziario portando di norma in riduzione al valore di ciascun complesso immobiliare, indicato nel conto generale del patrimonio dell'esercizio precedente, l'importo risultante dall'applicazione del coefficiente di deperimento stabilito dalla Giunta provinciale ed in aumento l'importo corrispondente all'applicazione della variazione del dato ISTAT - indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale - intervenuta nel medesimo periodo.

4. Il valore risultante viene ulteriormente aggiornato, in aumento o in diminuzione sulla base dell'importo complessivo delle spese effettuate nello stesso periodo per interventi di manutenzione straordinaria e del prezzo di vendita o di acquisto qualora sia variata la consistenza del complesso immobiliare per effetto di operazioni di compravendita o di permuta.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche per l'eventuale aggiornamento del valore dei terreni non edificati appartenenti al patrimonio della Provincia.

6. Con cadenza quinquennale, a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento, il servizio patrimonio e demanio verifica la rispondenza dei valori come sopra determinati rispetto al più probabile valore di mercato di ciascun cespite ed aggiorna l'inventario iscrivendovi il nuovo valore.

Capo III

Norma transitoria

Art. 22

Salvaguardia procedure contrattuali.

1. I contratti, con esclusione di quelli concernenti beni immobili, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano state iniziate le procedure di formazione, possono essere conclusi con l'osservanza delle norme applicate per l'avvio delle procedure stesse.

Capo IV

Procedure telematiche di acquisto

Art. 23

Oggetto e ambito di applicazione.

1. Questo Capo disciplina lo svolgimento delle procedure telematiche di acquisto, che consentono alla Provincia di effettuare approvvigionamenti di beni e di servizi, anche di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, attraverso sistemi automatizzati di scelta del contraente.

2. Le procedure telematiche di acquisto assicurano la parità di condizioni dei

partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure nonché delle disposizioni, anche tecniche, di recepimento della normativa comunitaria sulle firme elettroniche e sulla documentazione amministrativa.

3. Le disposizioni del regolamento si applicano ogniqualvolta la Provincia decida, sulla base di un apposito provvedimento motivato, di effettuare gli approvvigionamenti di beni e di servizi attraverso procedure telematiche di acquisto, comunicando al gestore del sistema le informazioni e i dati necessari. Rimane ferma la possibilità per la Provincia di effettuare gli approvvigionamenti di beni e di servizi con le tradizionali procedure di scelta del contraente, anche utilizzando, a supporto del procedimento, sistemi elettronici e telematici secondo le disposizioni della normativa vigente.

4. I sistemi automatizzati di scelta del contraente comprendono le gare telematiche e il mercato elettronico.

5. Per quanto non espressamente disposto dal presente Capo, alle procedure telematiche di acquisto si applica, in quanto compatibile, la vigente disciplina in materia di appalti pubblici recata dalla normativa provinciale, comunitaria e nazionale di recepimento.

6. Gli enti pubblici e le società di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 39 bis della legge possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, del sistema informatico e del gestore del sistema individuati dalla Provincia, previa verifica della compatibilità tecnica e organizzativa da parte di quest'ultima e del gestore stesso. Resta ferma per gli enti locali la possibilità di disciplinare con proprio regolamento le procedure telematiche nel rispetto della vigente legislazione. [\(17\)](#)

[\(17\)](#) Capo IV e art. 23 inseriti dall'art. 3 del D.P.P. 16 febbraio 2006, n. 3-56/Leg.

Art. 24

Gestore del sistema e sistema informatico.

1. Per la gestione tecnica del sistema informatico relativo alle procedure telematiche di acquisto, la Provincia si avvale di un gestore del sistema.

2. Il gestore del sistema provvede a fornire i servizi di conduzione tecnica dei sistemi e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento delle procedure telematiche di acquisto, assumendone ogni responsabilità ed è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dalla normativa vigente in tema di sicurezza del trattamento dei dati personali e di ogni altro dato.

3. Il sistema per le procedure telematiche di acquisto è realizzato con modalità e soluzioni, che impediscono di operare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure.

4. Il sistema consente al gestore ed alla Provincia di controllare i principali parametri di funzionamento del sistema stesso, segnalando altresì le anomalie delle procedure e evidenziando le offerte che presentano carattere anormalmente basso.

5. Per registrazioni di sistema, si intendono gli archivi elettronici contenenti gli atti, i dati, i documenti e le informazioni relative alle procedure telematiche di acquisto. [\(18\)](#)

[\(18\)](#) Articolo inserito dall'art. 3 del D.P.P. 16 febbraio 2006, n. 3-56/Leg.

Art. 25

Responsabile del procedimento.

1. Il responsabile del procedimento, nominato per ogni singola procedura, provvede alla risoluzione di tutte le questioni anche tecniche inerenti la procedura, compresa quella relativa alla abilitazione dei fornitori.

2. Il responsabile del procedimento, verificata la regolarità della procedura e dell'offerta, appone la propria firma, anche digitale, sul verbale delle operazioni prodotto automaticamente dal sistema nonché sul verbale di aggiudicazione, convalidando i risultati del procedimento. [\(19\)](#)

[\(19\)](#) Articolo inserito dall'art. 3 del D.P.P. 16 febbraio 2006, n. 3-56/Leg.

Art. 26

Gare telematiche.

1. La Provincia può ricorrere a gare telematiche per l'approvvigionamento di beni e servizi, il cui valore di stima sia anche superiore alla soglia di rilievo comunitario. [\(20\)](#)

(20) Articolo inserito dall'art. 3 del D.P.P. 16 febbraio 2006, n. 3-56/Leg.

Art. 27

Gare telematiche con il sistema della trattativa privata.

1. La disciplina recata dal presente articolo e dal successivo articolo 28 è applicabile nel caso di approvvigionamento di beni e di servizi con il sistema della trattativa privata di cui all'articolo 21 della legge.

2. Per i fini del presente articolo la Provincia istituisce un elenco telematico dei fornitori, tra i quali la Provincia medesima sceglie i partecipanti al confronto concorrenziale con procedure telematiche. L'elenco dei fornitori è suddiviso per categoria merceologica.

3. I soggetti interessati possono richiedere di essere inseriti nell'elenco telematico dei fornitori previa compilazione, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, di una scheda identificativa e di una dichiarazione, che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per partecipare agli appalti pubblici. Prima della scadenza del termine di validità delle autocertificazioni rese ai sensi del presente comma, i fornitori sono invitati a riconfermare la sussistenza dei requisiti necessari per la registrazione nell'elenco.

4. Può essere chiamato a partecipare ad una procedura telematica un fornitore, che ha chiesto di essere registrato nell'elenco almeno tre giorni prima del termine fissato per l'inizio delle procedure di negoziazione.

5. In qualsiasi momento, fatte salve le obbligazioni assunte, i soggetti iscritti possono richiedere, mediante apposita domanda, la cancellazione dall'elenco fornitori o da una suddivisione dello stesso. Della avvenuta cancellazione è data comunicazione al fornitore a mezzo di posta elettronica.

6. Sono esclusi dall'elenco fornitori i soggetti:

a) che si siano resi inadempimenti o colpevoli di gravi negligenze nell'esecuzione di precedenti contratti stipulati con la Provincia ovvero con altre amministrazioni pubbliche;

b) che abbiano cessato di possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente per partecipare agli appalti pubblici;

c) che non abbiano, in un precedente appalto, confermato l'offerta in sede di aggiudicazione della gara.

7. Sono altresì cancellati dall'elenco fornitori i soggetti che, per almeno tre gare consecutive relative alle categorie merceologiche per le quali sono iscritti e per le quali abbiano ricevuto richiesta d'offerta, non abbiano presentato alcuna offerta.

8. Ai fornitori esclusi o cancellati dall'elenco telematico ai sensi dei commi 6 e 7, è data comunicazione a mezzo di posta elettronica. Decorsi sei mesi dall'esclusione o dalla cancellazione, il fornitore può chiedere nuovamente l'inserimento nell'elenco telematico previo riscontro, da parte della Provincia, del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per partecipare agli appalti pubblici. Nel caso previsto dalla lettera a) del comma 6, la riammissione nell'elenco è disposta secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2, della legge.

9. Possono essere sospese dall'elenco telematico dei fornitori, tramite comunicazione all'interessato a mezzo di posta elettronica, le imprese che non abbiano tempestivamente comunicato le variazioni intervenute in relazione ai dati forniti in sede di registrazione all'elenco. Il periodo di sospensione ha termine nel momento in cui l'impresa comunica le variazioni intervenute. [\(21\)](#)

[\(21\)](#) Articolo inserito dall'art. 3 del D.P.P. 16 febbraio 2006, n. 3-56/Leg.

Art. 28

Svolgimento delle gare telematiche con il sistema della trattativa privata.

1. Ai fornitori iscritti nell'elenco previsto dall'art. 27 e scelti dalla Provincia ai sensi dell'art. 21, comma 5, della legge, è inviato, a mezzo posta elettronica, l'invito a presentare offerta, contenente l'indicazione dei requisiti di partecipazione, le informazioni per l'accesso alla documentazione nonché le modalità di svolgimento della gara, in conformità a quanto pubblicato sul sistema telematico.

2. Il contraente è individuato tra gli offerenti sulla base di uno dei seguenti criteri:

a) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili in relazione al tipo di contratto, quali il prezzo, il valore tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il costo di utilizzazione, il rendimento, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, anche attraverso l'analisi di campioni. In tali ipotesi, ai fini della valutazione, la Provincia può avvalersi di un'apposita commissione;

b) in alternativa al criterio della precedente lettera a) e dove ciò risulti giustificato da ragioni di opportunità connesse all'oggetto del contratto, il prezzo più basso, utilizzando a scelta il sistema dell'unica offerta o delle offerte con rilanci. In quest'ultimo caso i rilanci potranno essere effettuati fino alla scadenza del termine previsto nell'invito a presentare offerta.

3. Resta ferma la facoltà della Provincia, previa comunicazione a mezzo di

posta elettronica, di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento, nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del sistema tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica. Di tali facoltà la Provincia dà espressamente conto nell'invito ad offrire.

4. Al fornitore che ha formulato l'offerta migliore è provvisoriamente aggiudicato il contratto. Di tale aggiudicazione provvisoria è data comunicazione al fornitore stesso mediante posta elettronica.

5. Al termine del procedimento di gara è visualizzata sul sistema telematico una graduatoria provvisoria. L'offerta è immediatamente vincolante per il fornitore provvisoriamente aggiudicatario, ma non vincola la Provincia, in quanto l'aggiudicazione definitiva resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti nonché della corrispondenza dell'offerta a quanto richiesto nelle specifiche contenute nella documentazione relativa alla procedura telematica.

6. Il fornitore dichiarato provvisoriamente aggiudicatario è tenuto a confermare la propria offerta, entro il termine indicato nell'invito a presentare offerta, mediante l'invio della stessa con modalità telematica, confermata con idoneo strumento di sottoscrizione secondo la vigente disciplina in materia ovvero su supporto cartaceo. (22)

(22) Articolo inserito dall'art. 3 del D.P.P. 16 febbraio 2006, n. 3-56/Leg.

Art. 29

Gare telematiche il cui valore di stima superi l'importo della trattativa privata.

1. Il presente articolo disciplina le gare telematiche per l'approvvigionamento di beni e servizi, il cui valore di stima superi l'importo indicato all'art. 21, comma 2, lett. h), della legge.

2. La gara telematica disciplinata dal presente articolo si compone del bando di abilitazione, dell'avviso di gara e dell'invito alla gara.

3. Le gare telematiche sono precedute, almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle procedure, dalla pubblicazione a cura della Provincia, di un bando per l'abilitazione dei potenziali offerenti alla partecipazione alle gare stesse. A seguito della pubblicazione del bando di abilitazione, i soggetti interessati devono compilare apposita domanda di abilitazione, da sottoscrivere ed inviare alla Provincia con modalità telematica, confermata con idoneo strumento di sottoscrizione secondo la vigente disciplina in materia ovvero su supporto cartaceo.

4. Nel bando di abilitazione la Provincia può limitarsi ad indicare il volume

globale degli appalti per ciascuna delle categorie di servizi e di beni, che essa intende aggiudicare nel periodo di validità dell'abilitazione.

5. Il bando contiene in particolare i seguenti elementi:

a) i contenuti e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione, con riferimento in particolare all'indicazione dell'indirizzo elettronico del richiedente;

b) le categorie merceologiche dei beni e dei servizi e le eventuali classi di abilitazione dei fornitori;

c) i criteri, i termini e le modalità, inclusa l'indicazione delle eventuali procedure telematiche utilizzate, per la presentazione e la valutazione delle domande di abilitazione con particolare riguardo alla dimostrazione della capacità economica e finanziaria dei richiedenti, della capacità tecnica e del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi;

d) la segnalazione della facoltà della Provincia - previa comunicazione a mezzo di posta elettronica - di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento, nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del sistema tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica;

e) l'indicazione del sito nel quale la Provincia rende contestualmente disponibili al pubblico le seguenti informazioni:

1) l'eventuale documentazione tecnica, informativa ed amministrativa relativa all'individuazione dei beni da fornire e dei servizi da prestare;

2) l'indirizzo di posta elettronica della Provincia presso cui si possono richiedere informazioni complementari;

3) i criteri utilizzati per l'aggiudicazione nonché per la segnalazione delle offerte di carattere anormalmente basso;

f) l'indicazione del responsabile del procedimento;

g) le eventuali garanzie che il fornitore dovrà rilasciare preventivamente per accedere al sistema telematico;

h) la durata dell'abilitazione dei fornitori.

6. L'abilitazione ha la durata prevista dal relativo bando di abilitazione e comunque per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, fermo restando l'obbligo in capo ai fornitori di rinnovare le autocertificazioni relative al possesso dei requisiti dichiarati in sede di abilitazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

7. La Provincia decide sulle domande di abilitazione nel termine di quindici giorni dalla ricezione e comunica ai soggetti richiedenti, in caso positivo, la categoria merceologica di appartenenza.

8. La Provincia si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento l'abilitazione, previa motivata comunicazione, allorquando vengano meno i requisiti richiesti per l'abilitazione.

9. Ciascun fornitore abilitato può richiedere in ogni momento, mediante apposita domanda, la disattivazione dell'abilitazione al sistema delle gare telematiche, restando fermi gli eventuali obblighi già assunti.

10. L'avviso di gara è pubblicato sul sito individuato dalla Provincia almeno trenta giorni prima della data fissata per l'inizio delle operazioni di gara. Entro il termine previsto per la comunicazione degli inviti la Provincia decide anche sulle domande di abilitazione inoltrate nei termini previsti dall'avviso di gara. I requisiti previsti dall'avviso di gara sono identici a quelli previsti dal bando di abilitazione.

11. L'avviso di gara dovrà prevedere:

a) la categoria di beni o di servizi che identifica, in conformità con le procedure di abilitazione, i soggetti abilitati;

b) le modalità, conformi a quelle previste dal bando di abilitazione per la medesima categoria di presentazione delle domande di abilitazione, da parte di soggetti non precedentemente abilitati. Il termine di presentazione di tali domande non può essere inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso;

c) la descrizione del sistema telematico nonché delle modalità e dei criteri utilizzati per procedere all'aggiudicazione delle offerte;

d) i termini per la fornitura dei beni o l'esecuzione dei servizi, la qualità e quantità dei beni e servizi, il luogo della consegna o dell'esecuzione nonché tutti gli altri elementi del contratto da concludere;

e) le eventuali garanzie aggiuntive che l'utente dovrà rilasciare preventivamente per partecipare alla gara;

f) l'individuazione del responsabile del procedimento.

12. L'invito a partecipare alla gara è trasmesso ai soggetti abilitati almeno dieci giorni prima della data fissata per l'inizio delle procedure di gara, per mezzo della posta elettronica o di altri strumenti telematici, indicati nel bando di abilitazione. Nell'invito sono indicate le modalità per partecipare alla procedura nonché il giorno e l'ora in cui è fissato l'inizio delle operazioni.

13. A fronte di un unico bando di abilitazione, possono essere emessi più avvisi di gara. Un fornitore già abilitato al bando dovrà manifestare l'interesse a partecipare alla gara, oggetto dell'apposito avviso di gara, senza sottoporsi, nel periodo di validità del bando di abilitazione, nuovamente alla procedura di abilitazione, ma facendo pervenire alla Provincia, nel termine previsto dal medesimo avviso, la comunicazione dell'interesse a partecipare - corredata della eventuale documentazione

aggiuntiva prevista dall'avviso di gara - tramite invio con modalità telematica confermata con idoneo strumento di sottoscrizione, secondo la vigente disciplina in materia ovvero su supporto cartaceo. (23)

(23) Articolo inserito dall'art. 3 del D.P.P. 16 febbraio 2006, n. 3-56/Leg.

Art. 30

Mercato elettronico.

1. La Provincia avvalendosi del mercato elettronico può effettuare acquisti di beni e servizi, al di sotto della soglia di rilievo comunitario, direttamente dai cataloghi predisposti dai fornitori selezionati attraverso un bando di abilitazione. Ove la predisposizione del catalogo sia avvenuta tramite invito della Provincia, questa può effettuare acquisti di beni e servizi dal mercato elettronico unicamente fino all'importo di cui all'art. 21, comma 2, lett. h), della legge.

2. Il mercato elettronico consente di richiedere ulteriori offerte ai fornitori. Il sistema telematico provvede a valutare in maniera automatica le offerte ricevute, predisponendo una graduatoria sulla base dei criteri scelti dalla Provincia tra le opzioni proposte dal sistema stesso.

3. La Provincia abilita al mercato elettronico i fornitori di beni e servizi tramite uno o più bandi pubblicati in conformità al precedente art. 29 ovvero tramite invito della Provincia. L'abilitazione al mercato elettronico avviene previo riscontro, da parte della Provincia, del possesso dei requisiti indicati nel bando di abilitazione o negli inviti.

4. Il bando di abilitazione e gli inviti al mercato elettronico contengono in particolare:

a) le categorie merceologiche per settori di prodotti e servizi in cui è organizzato il mercato elettronico;

b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualità dei beni nonché i livelli dei servizi cui raffrontare i beni e servizi offerti ai fini dell'abilitazione dei fornitori;

c) i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per l'abilitazione e le modalità di valutazione degli stessi;

d) la durata dell'abilitazione al mercato elettronico dei fornitori;

e) l'indicazione del sito nel quale sono rese disponibili al pubblico ulteriori informazioni relative al funzionamento del mercato elettronico.

5. I cataloghi inseriti nel mercato elettronico contengono i beni e i servizi dei fornitori abilitati per specifica categoria merceologica. I fornitori abilitati sono i soli ed esclusivi responsabili del contenuto dei cataloghi e si impegnano a mantenere sempre aggiornate le informazioni contenute nei cataloghi stessi.

6. In qualsiasi momento, fatte salve le obbligazioni assunte, i fornitori possono domandare, con le modalità indicate nei bandi di abilitazione o negli inviti, la modifica o la disattivazione dei cataloghi inseriti nel mercato elettronico. Le domande di modifica o di disattivazione dei cataloghi sono inviate in via telematica e annotate in calce al relativo catalogo.

7. La Provincia si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento l'abilitazione, previa motivata comunicazione, allorquando vengano meno i requisiti richiesti per l'abilitazione.

8. La domanda di modifica dei cataloghi ovvero di disattivazione degli stessi è opponibile alla Provincia a decorrere dalla annotazione, fermo restando l'obbligo per il fornitore di applicare i prezzi e le condizioni indicate nel catalogo al momento dell'invio della richiesta di acquisto da parte della Provincia, qualora tale invio sia avvenuto prima della effettiva annotazione in calce al catalogo. (24)

(24) Articolo inserito dall'art. 3 del D.P.P. 16 febbraio 2006, n. 3-56/Leg.

Articolo 31

Trattamento dei dati personali.

1. Il gestore del sistema è titolare e responsabile del trattamento dei dati personali comunicati ai fini dell'utilizzo del sistema, secondo quanto di volta in volta specificamente indicato nelle informative rese agli interessati al momento della raccolta dei dati ed ai sensi e per gli effetti di cui al [D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196](#).

2. Gli aderenti al sistema autorizzano il gestore del sistema al trattamento dei dati riportati durante la registrazione ai fini dell'abilitazione al sistema nonché dei dati concernenti lo svolgimento delle procedure telematiche di acquisto e autorizzano altresì espressamente lo stesso gestore del sistema a rendere pienamente disponibili tali dati oltre che all'amministrazione, a tutti gli utilizzatori del sistema stesso, nel rispetto dei principi di riservatezza e segretezza previsti dalla normativa vigente. (25)

(25) Articolo inserito dall'art. 3 del D.P.P. 16 febbraio 2006, n. 3-56/Leg.

Articolo 32

Accesso agli atti e comunicazioni.

1. Il diritto di accesso agli atti e ai documenti diversi da quelli già pubblicati o comunque resi disponibili sul sito individuato dalla Provincia, si esercita, nei confronti del gestore del sistema, previa formale autorizzazione specifica della Provincia stessa, con l'interrogazione delle registrazioni di sistema, che contengono la documentazione in formato elettronico degli atti della procedura e delle attività compiute all'interno del sistema.
2. Le comunicazioni, le richieste e gli inviti agli utenti si hanno per eseguiti con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal destinatario all'atto della registrazione ovvero all'atto della presentazione dell'istanza di accesso.
3. L'invio al soggetto che vi abbia titolo di copia autentica della documentazione è effettuato secondo i principi e le modalità stabilite in tema di documentazione amministrativa. Sono escluse dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi per elaboratore utilizzati dall'amministrazione o dal gestore del sistema ove coperti da diritti di privativa intellettuale.
4. Le forme di comunicazioni previste dal precedente comma sono valide anche ai fini delle disposizioni contenute nella [legge provinciale n. 23/1992](#).
(26)

(26) Articolo inserito dall'art. 3 del D.P.P. 16 febbraio 2006, n. 3-56/Leg.
